

ALLEGATO "A"

"Sistema di accesso con controllo elettronico nella ZTL di Via Atenea"

ART. 1

LINEE GUIDA E PRINCIPI

1. Le presenti norme intendono fissare linee guida e principi per la disciplina dei requisiti per il rilascio e l'utilizzazione dei permessi di transito, fermata e sosta all'interno della zona a traffico limitato (di seguito detta Z.T.L.) mediante "sistema di accesso con controllo elettronico", ai sensi del D.P.R. n° 250 del 22/06/1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7 comma 133-bis della legge 15/05/1997, n° 127", nonché le modalità per le comunicazioni dei soggetti non autorizzati che hanno la necessità di accedere temporaneamente a tale area.

ART. 2

DEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. Le zone a traffico limitato sono le zone individuate e definite dall'art. 3 comma 1 n° 54) del D. Lgs. del 30/04/1992, n° 285: "zona a traffico limitato è l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli" e dall'art. 7 comma 9 del medesimo D. Lgs. n° 285/1992: "I Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8".

ART. 3

DELIMITAZIONE ORARIA E AREALE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. Viene istituito n° 1 varco di accesso alla Z.T.L. installato all'inizio di Via Atenea.
2. L'orario di vigenza della Z.T.L. è il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30 di tutti i giorni, tranne il sabato, giorno nel quale la chiusura viene protratta fino alle ore 02.00.

3. Nei giorni festivi, si provvederà all'attivazione della Z.T.L., con apposita ordinanza, in caso di particolari esigenze di pubblico interesse e di manifestazioni di vario genere.

4. La zona a traffico limitato è delimitata come appresso specificato e riportato nelle planimetrie approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici delle strade perimetrali, che ricadono verso l'interno della Z.T.L. e nelle vie e piazze che si intersecano con la stessa, e precisamente: P.le Aldo Moro - Via Atenea fino all' intersezione di via Bac Bac e via Amendola - Via Porcello - Via Gamez - Vicolo Indiaro - Vicolo Salemi - Via, Salita e P.le S. Spirito - Via Foderà - Via e Vicolo Lo Presti - Via Celauro - Via Giambertoni - Via Ficani - Cortile Barba - Salita Iacono - Cortile Fasulo - Via Giambertoni - Via Bentivegna - Cortile Modica 1 e 2 - Piazza Purgatorio - Piazzetta Caratozzolo - Piazza Gallo - (Discesa Gallo) - via Alessi - Vicolo Gozza.

ART. 4 CONDIZIONI PER L'ACCESSO

1. Nelle fasce orarie in cui è attiva la limitazione al transito nella Z.T.L., l'ingresso sarà controllato da apparecchiature elettroniche posizionate all'inizio della via Atenea, che attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati degli autorizzati, individua immediatamente i trasgressori con conseguente applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada.

Per accedere alla Z.T.L. sarà obbligatorio essere dotati di un pass da esporre in modo visibile sul parabrezza anteriore.

Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo.

2. L'accesso negli orari di vigenza della Z.T.L. è consentito per tutte le categorie di veicoli, muniti di pass, con il divieto permanente per gli autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico.

Eventuali eccezioni potranno essere concesse con specifiche autorizzazioni temporanee da parte del Comando di Polizia Locale.

Di norma, l'uso del pass sarà vincolato al solo veicolo la cui targa è indicata sul predetto titolo autorizzatorio, fatte salve le eccezioni, precisate nel presente provvedimento, per le quali il pass potrà contenere più di una targa.

In tal caso potrà essere utilizzato alternativamente su ognuno dei veicoli corrispondenti.

3. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze dell'Ordine, etc), non è previsto il rilascio di pass, ma l'inserimento in apposita c.d. *lista bianca*.

I veicoli non autorizzati e non rientranti nella lista bianca saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del Comando di Polizia Locale, che avvierà la procedura di applicazione della sanzione prevista dal codice della strada.

4. I possessori dei veicoli aventi diritto che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, dovranno presentare al Comando di Polizia Locale la documentazione giustificativa del transito che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

5. Nelle fasce orarie in cui è attiva la Z.T.L. è imposto un limite generalizzato di 10 Km/h in presenza di pedoni, mentre nell'arco orario di non vigenza della Z.T.L. deve essere rispettato il limite di 30 Km/h.

ART. 5 VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I Pass sono autorizzazioni che consentono la circolazione nella Z.T.L., nei limiti previsti dalle presenti norme e dalle prescrizioni particolari indicate nel titolo autorizzatorio medesimo.

2. Le autorizzazioni consentono la circolazione limitatamente alle vie ed ai percorsi indicati e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza, ordine pubblico e pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti all'interno della Z.T.L..

3. Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti e temporanee.

Possono essere rilasciati anche titoli giornalieri per la circolazione nelle Z.T.L..

a) Autorizzazioni permanenti

Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio del titolo definitivo o eventualmente di quello provvisorio.

Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

b) Autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti, fatta eccezione per quelle di tipologia R (residenti).

Qualora allo scadere della validità dell'autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, fino allo scadere dei 90 giorni, senza inoltrare ulteriore istanza né pagare eventuali tariffe, fatti salvi i costi di rilascio per la nuova autorizzazione.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima, previo pagamento dei costi per il rilascio della nuova autorizzazione.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche in caso di difficoltà deambulatorie aventi carattere non permanente, purché regolarmente certificate, per un periodo di 90 giorni, con possibilità di proroga di 30 giorni ulteriori.

Qualora la difficoltà deambulatoria risulti certificata per un periodo eccedente il limite di 90 giorni, ovvero permanga allo scadere del novantesimo giorno, per poter beneficiare della facoltà di accesso e circolazione nella Z.T.L., il richiedente dovrà munirsi del prescritto contrassegno invalidi.

c) Titolo per l'accesso giornaliero

I titoli giornalieri sono rilasciati gratuitamente nel rispetto delle condizioni, requisiti e limiti di fasce orarie previsti per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti. Su richiesta dell'interessato essi potranno avere validità fino alle ore 24.00 del giorno successivo a quello di emissione.

Possono essere rilasciati titoli giornalieri, oltre che nei casi indicati nell'art. 7, altresì, per l'allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori; per carico-scarico di effetti personali di residenti o dimoranti, per l'accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie ed altre necessità.

ART. 6 TARIFFE

1. I Pass sono rilasciati di norma dietro rimborso delle spese vive, come previsto nella tabella approvata con deliberazione di G.M. n° 115 del 06/12/2012.

Ogni variazione di detti importi dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Il pagamento dovrà essere corrisposto mediante versamento in c/c postale n° 12312922 intestato a Comune di Agrigento - Corpo di Polizia Locale, servizio di Tesoreria, con l'indicazione, nello spazio riservato alla causale, "*rilascio/rinnovo autorizzazione Z.T.L.*", previa conferma, da parte dell'Ufficio competente, dell'accoglimento della richiesta o dell'autocertificazione o secondo le modalità prestabilite dall'Ufficio medesimo. Non sono soggetti al rimborso del costo dei pass: Forze Armate, Forze di Polizia, Protezione Civile, Enti e Amministrazioni Pubbliche, Società e Istituti Pubblici, Autorità pubbliche, alti funzionari, amministratori di cui al successivo art. 7.

ART. 7 CASISTICA DEGLI ACCESSI

A. RESIDENTI (Tipo R)

Le persone fisiche residenti nella Z.T.L., hanno titolo al pass di accesso e sosta temporanea, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Si dovrà dimostrare di avere la residenza anagrafica nelle vie e piazze ricadenti in Z.T.L.. La qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Agrigento.
2. Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto (regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del C.d.S.) oppure a noleggio, intestato ad azienda della quale il residente è titolare o concesso in *fringe benefit* al residente.
3. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5.
4. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una procedura d'iscrizione anagrafica da altro Comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Agrigento, sono accordati pass provvisori con la validità di 2 mesi a decorrere dalla data della dichiarazione resa all'ufficiale d'anagrafe, prorogabili per altri 2 mesi nel caso di mancata definizione del procedimento; al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass definitivo; nel caso in cui l'iscrizione anagrafica abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass.
5. Per i residenti nelle vie: Porcello - Gamez - S. Spirito - Foderà - Piano Lo Presti - Celauro - il transito è consentito fino all'intersezione della Salita Porcello. Per i residenti nelle vie Giambertoni, Ficani e Bentivegna, il transito è consentito fino alle intersezioni delle stesse vie.
6. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell'autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Pass.
7. E' fatto carico ai titolari di restituire tempestivamente il Pass al Comando di Polizia Locale, al venir meno dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

Nella via Atenea, la sosta è consentita **30 minuti** per esigenze familiari e/o di carico e scarico oggetti, nei tratti sotto indicati:

- dal numero civico 2 al numero civico nr. 56;
- dal numero civico 76 al numero civico 80, con sosta a spina;
- dal numero civico 82 al numero civico 114;

E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare l'orario in cui la sosta ha avuto inizio con le modalità previste dall'art. 57 del Codice della Strada.

Resta sempre vigente il divieto di sosta permanente:

- dal numero civico 56 al numero civico 76
- dal numero civico 114 al numero civico 230.

A1. NON RESIDENTI (Tipo R1)

Sono equiparate ai residenti, e ne seguono la disciplina in quanto applicabile, le persone fisiche che dimorano abitualmente in Z.T.L. senza avervi residenza

anagrafica, in immobile adibito ad uso di civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato, registrati.

Per i non residenti, proprietari di immobili, senza abituale dimora, potrà essere rilasciato un solo pass con particolari limitazioni, e per comprovate esigenze.

A2. STUDENTI FUORI SEDE (Tipo R2)

E' possibile il rilascio di pass per auto propria o intestata a persona del proprio nucleo familiare, agli studenti fuori sede, iscritti alle Facoltà della locale Università, che dimorino abitualmente in Z.T.L., in immobile adibito ad uso di civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato, registrati.

A3. PARCHEGGI O GARAGE (Tipo R3)

A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio o garage all'interno della Z.T.L., potrà essere rilasciato un pass di solo transito per ogni veicolo interessato o, a richiesta, un pass con diversi numeri di targa.

Nel caso di parcheggi di pertinenza di Amministrazioni pubbliche, la richiesta dovrà essere inoltrata dall'Autorità che ne consente l'uso.

I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il divieto di sosta.

A4. ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE (Tipo H)

I titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L. possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l'accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico - scarico bagagli, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio.

Tale autorizzazione viene rilasciata previa istanza scritta, allegando autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto.

Il numero massimo dei Pass non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti dal titolo sanitario.

Le autorizzazioni di questo tipo consentono l'accesso in Z.T.L. per tutto il periodo di permanenza del cliente.

La sosta non è consentita se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico nelle immediate vicinanze dell'albergo o struttura ricettiva.

Nessun pass è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi familiari e dei dipendenti.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

La direzione dell'albergo o della struttura ricettiva deve comunicare il numero di targa, la città di provenienza e il periodo di soggiorno del/dei clienti secondo i protocolli operativi concordati con l'Ufficio preposto (posta elettronica, fax all'Ufficio Permessi Z.T.L. o altra modalità stabilita) di norma entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente. Per il periodo autorizzato il veicolo esporrà il Pass riportante l'intestazione dell'albergo o della struttura ricettiva.

Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all'interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza una prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista, provveda alla trasmissione dei suoi dati all'Ufficio Permessi Z.T.L.. Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all'applicazione della prevista sanzione.

A5. AUTOMEZZI DI POLIZIA (ex art. 12 D.Lgs. n° 285/92) - FORZE ARMATE - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Le Forze di Polizia - Forze Armate - Vigili del Fuoco - Protezione Civile, Ambulanze e Automezzi di Soccorso in genere, dovranno presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

Per particolari servizi di Polizia ove è necessaria la riservatezza, l'inserimento dei dati potrà essere effettuato da personale espressamente incaricato dal Corpo di Polizia interessato.

Anche in questo caso, nonostante questi veicoli non siano dotati di segni di riconoscimento esterni, non verrà emesso il pass, che quindi non dovrà essere esposto.

Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche dovranno presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza strettamente necessari che hanno necessità di accedere nella Z.T.L..

In caso di veicoli privati utilizzati per motivi di servizio, l'Amministrazione richiedente dovrà predisporre un elenco specifico, indicando, oltre alle targhe e alle caratteristiche dei veicoli, la durata del servizio e le generalità dei dipendenti interessati, attestando specificatamente che gli stessi sono autorizzati dall'Amministrazione all'uso del veicolo privato per motivi di servizio.

Tra i motivi di servizio non deve intendersi ricompreso il raggiungimento del posto di lavoro.

Il pass potrà riferirsi a numeri di targa di diversi veicoli e avrà validità esclusivamente sul veicolo nel quale verrà esposto.

Potranno essere accordati pass anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, di trasporto valori, ufficiali giudiziari e messi notificatori.

Il numero di pass, le zone di validità e il numero di targhe, saranno determinati, valutate le specifiche esigenze riferite, a insindacabile giudizio del Comando di Polizia locale.

B. AUTORITA', ALTI FUNZIONARI, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI (Tipo P)

Hanno titolo all'accesso alla Z.T.L., per compiti istituzionali e di rappresentanza, le seguenti autorità:

Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori della Repubblica;

Prefetto, Questore, Presidente della Regione, Presidente della Provincia (Libero Consorzio), Assessori Regionali, Arcivescovo, Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Presidente Camera Commercio. Veicoli dell'Amministrazione Comunale con sede in Piazza Gallo o che ivi si devono recare, per ragioni di servizio.

C. MEDICI E SANITARI (Tipo M)

Per gli iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, i Medici Veterinari, è prevista la seguente tipologia di autorizzazioni:

A. Comunicazione: per i medici senza ambulatorio nella Z.T.L. è consentito il transito e la sosta temporanea anche in deroga ai divieti, nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.285/92, per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle visite al domicilio dei pazienti, e comunque non *superiore ad 1 ora, con utilizzo del disco orario.*

La comunicazione, nei casi di urgenza o non programmabili, potrà essere presentata all'Ufficio preposto (posta elettronica o fax all'Ufficio Z.T.L.) di norma entro le 48 (quarantotto) ore successive, con indicazione dei dati del veicolo e data, ora e luogo della visita (nel rispetto dei dati sensibili), che sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

B. Pass: è previsto per i medici di base convenzionati con il S.S.N., i pediatri e medici specialisti, con ambulatorio all'interno della Z.T.L. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio. In via Atenea la sosta è soggetta alle medesime limitazioni previste per i residenti.

L'autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa istanza contenente i dati anagrafici dello stesso, l'indirizzo dell'ambulatorio se ubicato in Z.T.L., il numero di iscrizione all'ordine dei Medici, i dati dei veicoli.

Per le visite domiciliari, valgono le stesse limitazioni previste alla lettera A.

Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare all'Ufficio Permessi Z.T.L. il modello e la targa del veicolo.

Tali veicoli dovranno essere identificati con appositi contrassegni vistati dall'azienda A.S.P. in cui va specificato il numero di iscrizione all'ordine e la dicitura "*medico in visita domiciliare*".

Fra le targhe potrà essere indicata quella di un veicolo alternativo o quella in uso ad un sostituto.

Il pass dovrà essere esposto insieme al contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

Le unità del Corpo di Polizia Locale sono autorizzate alla verifica dell'utilizzo del Pass per esclusivo uso professionale, fermo restando il rispetto della tutela dei dati personali dell'assistito.

D. ATTIVITA' E SERVIZI GIORNALISTICI

E' consentito il transito e una sosta temporanea in prossimità territoriale, con regolare pass, ai veicoli delle emittenti televisive provviste di attrezzature per videoriprese, esclusivamente in occasione di servizi giornalistici che richiedano il supporto di apparecchiature.

Il pass dovrà essere esposto insieme al contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti.

E. SERVIZI DI LINEA - TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Per i veicoli appartenenti alla ditta concessionaria del servizio pubblico di linea e i taxi, si dovrà presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli.

I veicoli del servizio pubblico di linea, saranno autorizzati a transitare ed effettuare la fermata temporanea per il trasbordo dei passeggeri nella Z.T.L..

I taxi e i veicoli da noleggio con conducente, hanno diritto al transito e alla sosta temporanea di 10 minuti per il trasbordo dei passeggeri.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita lista bianca.

Trattandosi di veicoli riconoscibili, non si procederà al rilascio di pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

Considerata la dimensione della strada, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 12 posti a sedere.

F. AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI

I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso in Z.T.L., e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo, dovranno presentare richiesta in carta libera segnalando la targa e la tipologia del veicolo più frequentemente usato e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo elettronico, in lista bianca, senza emissione di pass.

Si potrà validare un solo veicolo, che avrà diritto a transitare e sostare negli appositi spazi loro riservati.

Nei casi di urgenza, i titolari di pass invalidi potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale entro 48 ore, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione. In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le procedura del C.d.S.

G. ASSISTENZA PERSONALE VOLONTARIO DI ASSOCIAZIONI DI SOCCORSO PER ACCOMPAGNAMENTO PERSONE ASSISTITE PER TERAPIE SALVAVITA E CURE RIABILITATIVE (Tipo A)

Sarà consentito il transito e la sosta limitata a 15 minuti in prossimità territoriale, solo in mancanza di altro accesso alternativo, limitatamente ai veicoli:

- a) immatricolati ad associazioni di soccorso per accompagnamento delle persone con abitazione nella Z.T.L., assistite per terapie salvavita e cure riabilitative;
- b) adibiti al trasporto di farmaci urgenti presso le farmacie, o presso l'abitazione di soggetti residenti all'interno della Z.T.L. compreso il trasporto di bombole di ossigeno;

Sul permesso saranno indicati gli spazi individuati alla sosta, secondo criteri di prossimità territoriale.

Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile accordare un pass di transito e di sosta temporanea, ad uso delle persone che si recano in Z.T.L. per prestare assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi.

Ugualmente, potrà essere rilasciato il pass per garantire assistenza domiciliare ad ultraottantenni residenti nella Z.T.L..

La richiesta dovrà essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il pass. Il pass, di norma sarà vincolato ad un veicolo. Per particolari casi, debitamente motivati, potrà contenere fino ad un massimo di tre numeri di targa ed essere, quindi utilizzato, alternativamente su tre diversi veicoli.

H. VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA (Tipo E)

I possessori, residenti e non, di veicoli a trazione elettrica potranno ottenere il pass di solo transito senza limitazione oraria, escluso i pomeriggi delle giornate di sabato e prefestivi, presentando apposita domanda ed esibendo i documenti del veicolo.

I. AUTOCARRI

Tutte le operazioni di carico e scarico dovranno, di norma, essere effettuate nelle fasce orarie in cui non è in vigore la Z.T.L.

Permane il divieto di transito e sosta per i mezzi di portata superiore a 3,5 t. a pieno carico.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate specificatamente.

Il proprietario interessato, in tal caso, dovrà presentare apposita domanda al Comando di Polizia Locale, per la richiesta di transito o di occupazione del suolo pubblico, che provvederà a comunicare i dati del veicolo autorizzato al solo transito o al transito e alla sosta temporanea all'ufficio competente, per la registrazione nella lista degli autorizzati.

Durante tutta la durata della sosta, il provvedimento di concessione di occupazione, dovrà essere tenuto esposto ben visibile sul parabrezza per il controllo della regolarità della sosta da parte degli organi di vigilanza.

Per i veicoli di portata non superiore ai 3,5 t. per soste limitate a 15 min. non dovrà essere richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico; sarà sufficiente richiedere il pass temporaneo all'ufficio competente. In questo caso dovrà essere rilasciato un pass con validità giornaliera.

J. AUTOBUS TURISTICI (Tipo B)

Considerata la dimensione della strada, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 12 posti a sedere; in casi eccezionali, potranno essere autorizzati a transitare gli autobus turistici dietro richiesta motivata e mediante provvedimento in deroga.

K. ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CON CONTRATTO DI ASSISTENZA (Enel, Telecom, Siciliana Gas etc.)

Gli autoveicoli di attività di riparazione con contratto di assistenza e/o per esigenze operative o di pronto intervento, potranno richiedere n. 3 pass in prossimità territoriale, limitatamente alle necessarie operazioni, solo in mancanza di altro accesso alternativo.

Nei casi di urgenza, potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale entro 48 ore, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Il rilascio di tali pass potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o servizio all'interno della ZTL.

L. ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CON E/O SENZA CONTRATTO DI ASSISTENZA (es.:Enel, Telecom, Azienda del Gas, etc.)

Gli autoveicoli di attività di riparazione per esigenze operative o di pronto intervento, potranno accedere e sostare in prossimità territoriale, solo in mancanza di altro accesso alternativo, nei casi di urgenza, potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo senza preventiva richiesta di validazione, a condizione che presentino al Comando di Polizia Locale entro 48 ore, la documentazione giustificativa del transito, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

La validazione è subordinata alla presentazione dei dati del veicolo e del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestazione dell'intervento con indicazione di data, ora e luogo.

M. AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO VALORI (Tipo V)

L'azienda che gestisce il servizio, dovrà presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si chiede l'autorizzazione al transito e alla sosta temporanea il più vicino possibile al punto presso cui effettuare il servizio.

I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo senza il rilascio del pass, che quindi non dovrà essere esposto sul veicolo autorizzato.

I privati o le società rappresentanti di gioielli e preziosi che, per ragioni connesse al servizio, utilizzino autovetture private, dovranno dare comunicazione preventiva della targa del veicolo destinata al trasporto, all'ufficio competente, per la conseguente l'autorizzazione giornaliera al transito con sosta limitata alle operazioni.

N. VEICOLI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MESSO NOTIFICATORE (Tipo N)

L'Amministrazione che gestisce il servizio, dovrà presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione al transito e sosta temporanea di 15 minuti, o eventuale altro arco temporale specificato nel permesso, limitatamente all'attività istituzionale, solo in mancanza di altro accesso alternativo.

Il Pass dovrà essere esposto sul parabrezza anteriore unitamente al disco orario.

O. FUNERALI

E' consentito il transito e la sosta in prossimità territoriale con orario limitato al servizio. I Pass sono rilasciati alle ditte che effettuano servizi funebri ricadenti nella via Atenea, vie e Piazze relative alla Z.T.L., solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo.

Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta con allegata giorno e l'ora della cerimonia funebre ed il domicilio della persona defunta.
L'autorizzazione è limitato alla durata del servizio.

P. MATRIMONI IN LUOGHI DI CULTO RICADENTI IN ZTL

E' consentito il transito per l'orario stabilito per la cerimonia in favore del solo automezzo di accompagnamento degli sposi e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo. La sosta è limitata per consentire ai trasportati di raggiungere il luogo di culto.

Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta di uno degli sposi con allegata documentazione comprovante il luogo, il giorno e l'ora della cerimonia.
Il PASS è limitato al giorno e all'ora di celebrazione del matrimonio.

Q. AUTOMEZZI PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Per gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nella Z.T.L. e per i mezzi per pulizia meccanica della strada, il transito e la fermata sono consentiti dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,30 alle ore 8,30 del giorno successivo, da Lunedì a Venerdì.

Nei giorni di Sabato e Domenica è consentito soltanto nelle ore mattutine dalle ore 6,00 alle ore 8,30.

Il permesso è rilasciato alle ditte concessionarie del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e per la pulizia della strada.

Il PASS è valido fino alla durata della concessione del servizio.

R. PERMESSI TEMPORANEI PER COMPROVATE ESIGENZE (Tipo T)

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno delle Z.T.L., il Comando di Polizia Locale può valutare la concessione di un permesso temporaneo per transito e sosta operativa connessa alle esigenze indicate dal richiedente ed al tempo strettamente necessario.

S. CASI ECCEZIONALI (Tipo S)

Nei casi urgenti ed indifferibili l'accesso in Z.T.L., per motivi sanitari o di sicurezza o di pubblica utilità, sarà possibile accedere nella Z.T.L. senza preventiva autorizzazione.

In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 48 ore dall'accesso, l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Locale idonea documentazione giustificativa, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

Il Comando di Polizia Locale, si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito, anche per casi non previsti e prevedibili, valutabili di volta in volta.

ART.8 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti eccettuate le autorizzazioni per le quali non è previsto il Pass.

Titoli per l'accesso giornaliero

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgere 7 giorni prima un'istanza all'Ufficio Pass Z.T.L., anche a mezzo fax o posta elettronica, allegando copia della carta di circolazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento dell'autorizzazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 7.

Il titolo verrà rilasciato, in tempo utile, alle condizioni fissate per le singole tipologie.

Nei casi di urgenza, non programmabili, l'istanza potrà essere presentata derogando al suddetto termine e non oltre le 48 ore successive.

Autorizzazioni temporanee

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Pass Z.T.L, allegando copia della carta di circolazione e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia.

Il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Autorizzazioni permanenti

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta all'Ufficio Pass Z.T.L, allegando copia della carta di circolazione. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo pagamento, se previsto, della tariffa annuale.

Entro i previsti termini di conclusione del procedimento verrà comunicato l'eventuale rigetto motivato dell'istanza.

2. Il rilascio delle autorizzazioni speciali, nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica dell'apposita Commissione tecnica di cui al successivo articolo 15.

3. L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

ART.9 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni, opportunamente numerate, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il percorso della Z.T.L.;
- l'eventuale presenza di divieti zionali;
- l'eventuale luogo ammesso per la sosta ed i relativi tempi di durata;

ART. 10 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

1. Le autorizzazioni devono essere utilizzate per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni riportate sul relativo titolo.

L'utilizzo del Pass è soggetto alla seguente specifica regolamentazione:

- a. consente l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e la sosta temporanea, ove assentita, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle presenti disposizioni;
- b. non consente l'accesso in coincidenza di chiusura totale dell'area disposta con ordinanza sindacale o dirigenziale, in occasione di cerimonie civili e religiose, manifestazioni e spettacoli e/o altre circostanze e situazioni contingenti;
- c. deve essere esposto in maniera ben visibile sul *parabrezza*, ed esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.
- d. è rilasciato dal Comando Polizia Locale ai soggetti interessati che comprovino il possesso dei requisiti prescritti;
- e. deve essere restituito all'Ufficio che lo ha rilasciato, qualora non sussistano più i presupposti che hanno dato luogo all'emissione;
- f. deve esserne richiesta la sostituzione in caso di cambiamento della targa (restituendo il pass e presentando documenti nuova auto), deterioramento che ne causa l'illeggibilità (restituendo contrassegno deteriorato), furto (previa presentazione di denuncia alle competenti Autorità), smarrimento (con autocertificazione);
- g. è severamente vietato l'uso di fotocopie del Pass;

2. Chiunque usi in modo indebito i Pass incorrerà nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale. I contrassegni indebitamente usati verranno ritirati dagli agenti preposti al controllo.

3. Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione all'Ufficio Pass - Z.T.L.

ART. 11 VALIDITA' DEL PASS

1. Ad eccezione dei pass temporanei, che hanno validità fino alla data indicata sugli stessi, tutti gli altri hanno due anni di validità, ad eccezione dei residenti o con abituale dimora, il cui termine è di tre anni.

2. La validità del pass decade comunque non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

ART. 12 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio e senza preavviso.

2. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

3. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'A.G. delle dichiarazioni risultate mendaci.

ART.13 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

1. Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi all'Ufficio Pass Z.T.L., con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di materiale come stabiliti con atto di Giunta.

2. Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

3. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato; nel caso, ciò verrà comunicato ai titolari dell'autorizzazione.

ART. 14
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici preposti al rilascio dei Pass e alla gestione dei procedimenti sanzionatori, dovranno provvedere alla realizzazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione per un controllo immediato da parte delle autorità di vigilanza e poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Tutta la parte relativa alla gestione delle contestazioni e notifica dei verbali sarà gestita esclusivamente dal Comando di Polizia Locale.
Pertanto tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, dovranno essere presentati ai predetti Uffici del Comando di Polizia Locale.
3. La verifica delle rilevazioni e contestazioni con le relative fotografie di rilevamento dell' infrazione sarà disponibile presso l'Ufficio di gestione dei procedimenti sanzionatori.

ART. 15
COMMISSIONE TECNICA

1. Il rilascio delle autorizzazioni speciali, e comunque in quanto motivate da interesse pubblico, nonché caratterizzate da oggettive esigenze non contemplate nella disciplina del presente Regolamento, dovrà essere preceduto dal parere favorevole dell'apposita Commissione Tecnica costituita dai seguenti membri:
 - Comandante del Corpo Polizia Municipale o suo delegato, nella qualità di Presidente;
 - Responsabile o addetto Ufficio Pass Z.T.L.;
 - Responsabile o addetto Ufficio Illeciti Stradali del Comando.
2. La Commissione Tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a mesi tre, all'esame delle richieste rientranti nelle fattispecie indicate nel comma precedente.
3. La Commissione Tecnica procede con le stesse modalità di cui al comma precedente, al riesame del diniego di autorizzazioni permanenti, presentato dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso. Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R..

ART. 16
CONTROLLI E SANZIONI

1. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale. Pertanto è facoltà degli Agenti preposti al controllo ritirare e sospendere il permesso in caso di uso non conforme al presente regolamento.
2. Fatti salvi i casi di rilevanza penale, la circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.
3. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del titolo autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
4. La mancanza di esposizione del pass equivale a mancanza del titolo autorizzatorio e quindi rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S.
5. L'Ufficio di Polizia Locale potrà procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza dei requisiti, l'Ufficio procede immediatamente e senza preavviso alla disabilitazione.
6. L'ufficio si riserva altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni risultanti mendaci.
7. Nelle seguenti ulteriori ipotesi di irregolare utilizzo, ferme restando le sanzioni del codice della strada, si applicheranno le specifiche comminatorie sottoindicate:
 - A. Per l'uso di fotocopie di pass: sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.
 - B. Per transito su una via diversa di quella autorizzata: sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro.
 - C. Per utilizzo del Pass per attività diversa da quella per cui è stato rilasciato: sospensione di 1 mese e sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 100,00 euro. In caso di recidiva nell'arco di 1 anno: revoca.
 - D. Per alterazione del titolo autorizzatorio: sospensione di 2 mesi e sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 100,00 euro. Per i residenti sanzione amministrativa da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

ART. 17
FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DEL PASS

1. In caso di furto il titolare o l'assegnatario del pass dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, copia della denuncia e corrispondere il rimborso delle spese vive.
2. In caso di smarrimento il titolare o l'assegnatario del pass dovrà presentare, per il rilascio del duplicato copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corrispondere il rimborso delle spese vive.
3. In caso di deterioramento il titolare o l'assegnatario del pass dovrà presentare, per il rilascio del duplicato, il pass di cui se ne chiede la riproduzione e corrispondere il rimborso delle spese vive.
4. In ogni caso, anche senza l'interesse al duplicato, il titolare o l'assegnatario, saranno tenuti a comunicare il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato, perché provveda all'immediata disattivazione della precedente autorizzazione.

ART. 18
DEROGHE

1. Possono essere autorizzati al transito e/o alla sosta in Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero da parte del Comando di P.L. e limitate alle sole operazioni di carico e scarico, altre categorie non previste nelle precedenti, che utilizzino:
 - veicoli per necessità operative o logistiche di manutenzione e riparazioni di urgenza, ed interventi per lavori stradali non programmabili.
 - veicoli impiegati per trasporto o ritiro da parte di privati di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali, rappresentanti con campionari voluminosi, transito e sosta limitata alle operazioni di carico e scarico;
 - Veicoli al servizio di testate televisive e giornalistiche con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc, nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica.

ART. 19
PRIVACY

1. La presenza del varco elettronico per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa dei veicoli collegata ad un'autorizzazione in una lista (c.d. lista bianca) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

In conformità a quanto disposto dal D.lgs 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.

2. Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 30/06/2003 n° 196, viene nominato il responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

3. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati personali, vigila sull'utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della Gestione e del Trattamento, presso il Comando di Polizia Locale di Agrigento, secondo le modalità e procedure previste dal D.L.vo 30/06/2003 n° 196.

ART. 20 INFORMATIVA AI CITTADINI

1. I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza delle telecamere, per gli scopi e con le finalità del presente sistema di regolamentazione, con l'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio di tutela di propri diritti.

2. Potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica atta a comunicare esaurientemente ogni implicazione viabile e non del presente provvedimento.

ART. 21 NORME FINALI

1. I pass e le autorizzazioni emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento "Sistema di accesso con controllo elettronico nella ZTL di Via Atenea", restano validi sino alla naturale scadenza a condizione che non siano in contrasto con la su richiamata normativa.

2. Il Comando di Polizia Locale procederà, a seguito di specifica ordinanza, al ritiro ed alla revoca, di tutti i titoli emessi con precedenti provvedimenti, in contrasto con la presente regolamentazione.

3. Gli Agenti di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 del vigente C.d.S., sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando la necessaria assistenza in applicazione a quanto previsto nel C.d.S.